

Deliberazione della Giunta Regionale 28 novembre 2016, n. 40-4284

Dipendente: Sig. Armando Ceresini, autorizzazione ad assumere incarico di insegnamento a favore di Confartigianato Form Novara VCO, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Ferraris:

Con nota pervenuta il 17 Novembre 2016 prot. n. 12084, il Sig. Armando Ceresini, funzionario regionale assegnato alla Direzione Segretariato Generale in distacco presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, ai sensi dell'Art. 12 della L.R. 23/2015, ha richiesto l'autorizzazione a svolgere un incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa Confartigianato FORM Novara VCO, nell'ambito del corso "conduttori impianti termici", per un totale di 40 ore di lezione, da tenersi da Dicembre 2016 a Febbraio 2017.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di insegnamento conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che con D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014 sono state impartite direttive sulle caratteristiche degli "incarichi vietati", come da disposizioni della L. 190/2012, che ha parzialmente modificato l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, ed è stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, e che per il caso di specie, il limite massimo è di 3 incarichi;

precisato che al funzionario sopra citato non è stato autorizzato, per il corrente anno, nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che sulla stessa nota prot. n. 12084, il Segretario Generale - Dirigente del Settore Ambiente - Dott.ssa Antonella Mollia della Provincia del Verbano Cusio Ossola, dalla quale il Sig. Armando Ceresini dipende funzionalmente, ha espresso parere favorevole;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e che l'espletamento dello stesso avviene al di fuori del normale orario di lavoro;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per la concessione dell'autorizzazione e non ricorrono le cause di divieto di cui alla D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge sopra citata, lo svolgimento dell'incarico deve avvenire fuori dell'orario di servizio, oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate presso la Regione Piemonte entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visto l'art. 53 del D.lgs. 165/2001, come modificato dalla L. 190/2012;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

visto la D.G.R. n. 23-734 del 05.12.2014;

la Giunta Regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,

delibera

il dipendente Sig. Armando Ceresini, funzionario regionale assegnato alla Direzione Segretariato Generale in distacco presso la Provincia del Verbano Cusio Ossola, è autorizzato, ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989, ad assumere l'incarico di insegnamento a favore dell'Agenzia Formativa Confartigianato FORM Novara VCO, per un totale di 40 ore di lezione, da tenersi da Dicembre 2016 a Febbraio 2017.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza e ai sensi dell'art. 53 del D.L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)